

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1994-A

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 22 gennaio 2014 (v. stampato Senato n. 580)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

FALANGA, AIELLO, BARANI, CALIENDO, CARDIELLO, COMPAGNA, D'ANNA, DE SIANO, GIUSEPPE ESPOSITO, FASANO, FAZZONE, FORMIGONI, GENTILE, GIBIINO, GIOVANARDI, LANGELLA, LIUZZI, EVA LONGO, MARINELLO, GIOVANNI MAURO, MILO, MUSSOLINI, PAGANO, PALMA, PELINO, RAZZI, MARIA-ROSARIA ROSSI, SCILIPOTI, SIBILIA, VICECONTE, VILLARI

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 23 gennaio 2014*

(Relatore: **SARRO**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie ordinamento penale e norme processuali, di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione) e alla materia governo del territorio, di competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

rilevato che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto nell'ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi nonché le disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi, « perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali » (sentenze n. 259 del 2014 e n. 309 del 2011);

preso atto che l'articolo 1 del provvedimento novella il decreto legislativo n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero, per attribuire al Procuratore della Repubblica il compito di determinare i criteri di priorità per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi;

considerato che nella determinazione dei criteri di priorità, il pubblico ministero dovrà dare adeguata considerazione (articolo 1, comma 6, lettera *d*), del decreto legislativo n. 106 del 2006, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del testo in esame): agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico; agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte; agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale) o di soggetti colpiti da misure prevenzione;

rilevato in proposito che il testo non precisa se i richiamati criteri di priorità siano indicati in ordine decrescente oppure stiano

tra loro sullo stesso piano e rilevato altresì che, nel caso siano indicati in ordine decrescente, andrebbe valutata, sotto il profilo della ragionevolezza, la collocazione degli immobili costituenti pericolo per la pubblica o privata incolumità come secondo criterio di priorità rispetto alla collocazione come primo criterio di priorità degli immobili costruiti su area demaniale, indicati tra gli altri alla citata lettera a) dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento;

osservato, quindi, che l'articolo 1-*quater*, comma 1, costituisce presso il Ministero delle infrastrutture la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono gli uffici distrettuali competenti e le amministrazioni comunali e regionali, prevedendo, al comma 3, che tutte le autorità e gli uffici competenti dovranno condividere e trasmettere le informazioni sugli illeciti alla banca dati;

precisato che il richiamato articolo 1-*quater*, al comma 3, stabilisce che il tardivo inserimento dei dati nella banca dati comporta l'obbligo del raddoppio delle sanzioni previste dal comma 4-*bis* dell'articolo 31 del Testo unico dell'edilizia, a carico del privato che non ottempera all'ingiunzione a demolire l'opera abusiva, e una sanzione pecuniaria pari a euro 1.000 per il dirigente o funzionario inadempiente;

richiamata l'esigenza di valutare tale disposizione alla luce del principio di ragionevolezza e del principio di personalità della responsabilità amministrativa atteso che non vi è corrispondenza tra destinatario dell'obbligo di immissione dei dati e soggetto tenuto al pagamento della sanzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera a) si chiarisca se i criteri di priorità per l'esecuzione degli ordini di demolizione degli immobili siano indicati in ordine decrescente oppure siano posti sullo stesso piano, valutando, nel primo caso, la ragionevolezza dell'ordine di priorità alla luce delle considerazioni svolte in premessa;

b) all'articolo 1-*quater*, comma 3, sia valutata sotto il profilo della ragionevolezza e del principio di personalità della responsabilità amministrativa la previsione del raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del privato che non ottempera all'ingiunzione a demolire l'opera abusiva nel caso di tardivo inserimento, da parte dell'amministrazione competente, nella banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio delle informazioni relative all'illecito.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nelle sedute del 27 aprile, 10 e 12 maggio 2016, il nuovo testo della proposta di legge C. 1994, già approvata dal Senato (A.S. 580), recante disposizioni in materia di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi;

considerato che la demolizione e la conseguente riduzione in pristino dei luoghi sono l'unico rimedio per il grave ed endemico fenomeno italiano dell'abusivismo edilizio. Infatti, la minaccia della demolizione come sanzione sia amministrativa, sia penale, costituisce l'unico vero deterrente per le condotte abusive;

osservata la permanenza nel Paese del ricorso all'abusivismo edilizio, confermata dall'ultimo rapporto ISTAT del 2015, che riporta dati preoccupanti: le stime del 2015, infatti, confermano quelle del 2014 sulla tendenza all'abusivismo, che continua ad avere una diffusione senza paragoni fra le maggiori economie avanzate. Nel 2014, in un contesto fortemente recessivo per il comparto dell'edilizia residenziale, il numero delle nuove costruzioni abusive è salito, rispetto all'anno precedente, da 15,2 a 17,6 ogni 100 autorizzate. Questo aumento si deve all'impatto della crisi economica sulla componente legale e su quella illegale della produzione edilizia: a partire dal 2008 entrambe sono state costantemente in calo, ma il flusso annuo della produzione legale si è ridotto di oltre il 60 per cento, mentre quello della produzione illegale di meno del 30 per cento. L'indagine ISTAT sottolinea come una simile dinamica qualifica il fenomeno come forma di evasione fiscale, più che come necessità abitativa. La crisi dunque sostiene l'illegalità attraverso l'abusivismo che è una manifesta minaccia per l'ambiente, il paesaggio e per la società civile;

preso atto che il rapporto ISTAT riporta dati preoccupanti anche sugli abusi edilizi in aree vincolate dal punto di vista paesaggistico ai sensi della legge Galasso del 1985. Prendendo a riferimento il decennio 2001-2011 riferisce di una densità media di 29,8 edifici per kmq nel 2011 contro i 28,6 del 2001 ovvero la costruzione nel decennio considerato di circa 34.500 nuovi fabbricati ad uso abitativo;

ritenuto che questo quadro negativo trova riscontro nella percezione dei cittadini circa la qualità dei luoghi di vita. L'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita cresce di quasi 2 punti percentuali dal 2012 al 2014 (dal 18,3 al 20,1 per cento). Nel 2015, riferisce l'Istat, la preoccupazione per il « deterioramento del paesaggio » è considerata fra i cinque principali problemi ambientali del Paese. Ricordiamo che la preoccupazione per la qualità dei paesaggi di vita delle popolazioni è uno dei punti cardine della Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta dall'Italia nel 2000, documento

posto a fondamento delle politiche europee in ambito di tutela e valorizzazione del paesaggio;

constatato che la Convenzione Europea del Paesaggio considera « paesaggio » ogni luogo di vita delle popolazioni e come tale tutto il paesaggio v'è adeguatamente conosciuto, tutelato, valorizzato e gestito, non più dunque una concezione estetica del paesaggio ma una reale identificazione fra paesaggio e territorio. Accanto al riconoscimento della mancata decrescita del fenomeno dell'abusivismo del Paese è da valutare il ritardo di tutte le Regioni nell'approvazione dei Piani Paesaggistici. Ad oggi sono solo quattro le Regioni che lo hanno approvato: la Puglia, la Toscana, la Sardegna in via di revisione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, nel mese di marzo di quest'anno, il Lazio. Il ritardo nell'approvazione dei Piani paesaggistici da parte delle Regioni contribuisce all'incertezza dell'azione dello Stato nella tutela del paesaggio e alla mancanza della certezza nella attività edilizia;

ricordato che nella giurisprudenza costituzionale la tutela del paesaggio e il corretto uso del territorio sono valori di primario rilievo, come affermato – tra l'altro – nel seguente passaggio della sentenza n. 196 del 2004 (punto 24 del *Considerato in diritto*):

“Questa Corte, nella già richiamata giurisprudenza in tema di condono edilizio, ha più volte messo in evidenza che fondamento giustificativo di questa legislazione è stata la necessità di « chiudere un passato illegale » in attesa di poter infine giungere ad una repressione efficace dell'abusivismo edilizio, pur se non sono state estranee a simili legislazioni anche « ragioni contingenti e straordinarie di natura finanziaria » (tra le altre le sentenze n. 256 del 1996, n. 427 del 1995 e n. 369 del 1988, nonché ordinanza n. 174 del 2002).

Ciò a giustificazione di un provvedimento normativo senza dubbio eccezionale e straordinario, che deve trovare la propria *ratio* sia nella « persistenza del fenomeno dell'abusivismo, con conseguente esigenza di recupero della legalità », sia nella imputabilità di tale fenomeno di abusivismo « almeno in parte, proprio alla scarsa incisività e tempestività dell'azione di controllo del territorio da parte degli enti locali e delle Regioni » (sentenza n. 256 del 1996 e, analogamente, sentenze n. 302 del 1996 e n. 270 del 1996).

Su questo piano, non può negarsi che la legislazione statale negli ultimi anni sia profondamente mutata, prevedendo ormai strumenti preventivi e repressivi adeguati, e che abbia trovato anche una sua relativa stabilizzazione nel recente testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (non a caso, il comma 2 dello stesso articolo 32 impugnato si riferisce appunto – seppur con norma contestata dalle ricorrenti ed alla quale si farà riferimento oltre – a questo testo unico come ad una fonte idonea a creare discontinuità nella stessa legittimazione ad adottare un condono edilizio).

Al tempo stesso, non poche realtà comunali e regionali sembrano aver assunto linee di politica amministrativa e legislativa coerenti con un'azione di contrasto dell'abusivismo edilizio, anche se certo non in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale.

In realtà, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre considerato ogni condono edilizio, che incide – come si è ripetutamente sottolineato – sulla sanzionabilità penale e sulla stessa certezza del diritto, nonché sulla tutela di valori essenziali come il paesaggio e l'equilibrato sviluppo del territorio, solo come un istituto « a carattere contingente e del tutto eccezionale » (in tale senso, ad esempio, sentenze n. 427 del 1995 e n. 416 del 1995), ammissibile solo « negli stretti limiti consentiti dal sistema costituzionale » (sentenza n. 369 del 1988), dovendo in altre parole « trovare giustificazione in un principio di ragionevolezza » (sentenza n. 427 del 1995).

Pertanto questa Corte, specie dinanzi alla sostanziale reiterazione – tramite l'articolo 39 della legge n. 724 del 1994 – del condono edilizio degli anni ottanta, più volte ha ammonito che non avrebbe superato il vaglio di costituzionalità una ulteriore reiterazione sostanziale della preesistente legislazione del condono (fra le molte, sentenze n. 427 del 1995 e n. 416 del 1995, nonché ordinanze n. 174 del 2002, n. 45 del 2001 e n. 395 del 1996)”.
preso atto ancora che la proposta di legge appare ispirata a quattro obiettivi: *a)* offrire linee guida – meramente interne all'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (quale autorità incaricata dell'esecuzione penale) – per l'attività di demolizione degli abusi edilizi; *b)* rafforzare i poteri sostitutivi del prefetto, per quel che concerne le demolizioni sul versante amministrativo; *c)* prevedere il potenziamento del monitoraggio sugli abusi edilizi; *d)* stanziare maggiori risorse per l'esecuzione delle demolizioni;

considerato dunque – con particolare riguardo all'articolo 1, comma 1 – che:

a) in nessun caso la normativa in via d'introduzione può costituire motivo di pretese di terzi rispetto all'ordine temporale delle demolizioni;

b) l'individuazione di tali criteri è meramente indicativa e a fini interni all'ufficio requirente;

c) giammai essa potrà essere interpretata come fonte attributiva del diritto dei proprietari di immobili inseriti in una tipologia a pretendere l'esaurimento delle demolizioni di altre categorie;

valutato che solo a queste ultime condizioni possono essere fugati i dubbi sulla potenziale disparità di trattamento dei cittadini dinanzi alla legge ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, che potrebbe altrimenti derivare dall'adozione dei criteri da parte dei procuratori della Repubblica nei diversi uffici giudiziari italiani;

osservato che solo a tali condizioni si eviterà un consistente contenzioso innanzi alle autorità sia giurisdizionali amministrative, sia dell'esecuzione penale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 1, comma 1, lett. *a)* capoverso lett. *d)*, siano soppresse le parole: « di priorità »;
- 2) all'articolo 1, comma 1, lett. *a)* capoverso lett. *d)*, numero 1), siano aggiunte infine le parole: « e storico-artistico »;
- 3) all'articolo 1, comma 1, lett. *b)* capoverso comma *6-bis*, le parole: « fascia prioritaria » siano sostituite dalla seguente: « tipologia »;
- 4) all'articolo 1-*quater*, comma 1, le parole: « le priorità » siano sostituite dalle seguenti: « i criteri ».

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato recante « Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi »;

apprezzate le modifiche apportate dalla Commissione di merito al testo approvato dal Senato;

sottolineata la gravità del fenomeno dell'abusivismo edilizio che caratterizza diverse realtà del Paese e che va combattuto con forza;

considerato che all'articolo 1-*bis*, comma 3, laddove si prevede che i lavori di demolizione delle opere abusive possano essere affidati anche a trattativa privata, andrebbe chiarito che la trattativa privata si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione;

ritenuto che sarebbe opportuno prevedere annualmente una relazione del Governo alle Camere sullo stato dell'abusivismo edilizio e delle conseguenti demolizioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere nel testo che il Governo, entro il mese di aprile di ciascun anno, presenti alle Camere una relazione sullo stato dell'abusivismo edilizio e sulle demolizioni attuate.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente;

rilevato che la proposta di legge è prevalentemente riconducibile alle materie « ordinamento penale » e « norme processuali », di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.) e alla materia « governo del territorio », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

considerato che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto nell'ambito della normativa di principio in materia di « governo del territorio » le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi nonché le disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi, « perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali » (sentenze n. 259 del 2014 e n. 309 del 2011);

considerato altresì che, con riferimento all'articolo 1-*quater*, che istituisce la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, deve essere altresì richiamata la competenza esclusiva statale in materia di « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale » (articolo 117, secondo comma, lettera r), Cost.);

rilevato che l'articolo 1-*ter*, comma 2, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per la definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del Fondo per le demolizioni degli abusi edilizi, destinato ad integrare le risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive da parte dei comuni, prevedendo il coinvolgimento delle Regioni nella sola forma del parere da parte della Conferenza unificata, laddove appare necessario un coinvolgimento più incisivo nella forma dell'intesa in sede di Conferenza unificata;

considerato altresì che l'articolo 1-*quater*, comma 3, prevede il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del privato che non ottempera all'ingiunzione a demolire l'opera abusiva nel caso di tardivo inserimento, da parte dell'amministrazione competente, nella banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio delle informazioni relative all'illecito e che tale raddoppio della sanzione non risulta coerente con il principio di ragionevolezza e con il principio di personalità della responsabilità amministrativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1-ter, comma 2, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere della stessa, nell'ambito del procedimento di emanazione del decreto ministeriale per la definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del Fondo per le demolizioni degli abusi edilizi;

e con la seguente osservazione:

l'articolo 1-quater, comma 3, sia valutato alla luce del principio di ragionevolezza e del principio di personalità della responsabilità amministrativa, in quanto prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico di un soggetto diverso da quello che compie l'illecito.

TESTO
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente:

« Art. 44-bis. (L) – (Criteri di priorità per l'esecuzione delle procedure di demolizione). – 1. Il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica competente, ai sensi degli articoli 655 e seguenti del codice di procedura penale, ad eseguire le procedure di demolizione delle opere abusive disposte, ai sensi dell'articolo 31, comma 9, con la sentenza di condanna di cui all'articolo 44, in caso di pluralità di procedure da attivare, osserva i seguenti criteri di priorità:

a) immobili che, per condizioni strutturali, caratteristiche o modalità costruttive ovvero per qualsiasi altro motivo, costituiscono un pericolo, già accertato, per la pubblica e privata incolumità, anche nel caso in cui l'immobile sia abitato o comunque utilizzato;

b) immobili in corso di costruzione o comunque allo stato grezzo e non ultimati;

c) immobili, anche abusivamente occupati, utilizzati per lo svolgimento di attività criminali;

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) i criteri di priorità per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nell'ambito dei quali è data adeguata considerazione:

1) agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;

2) agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;

d) immobili di qualsiasi valore e dimensione, anche se abitati dai componenti della famiglia, nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da misure di prevenzione irrevocabili ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato;

e) immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico ovvero a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico;

f) immobili di complessi o villaggi turistici o comunque oggetto di lottizzazione abusiva;

g) immobili non stabilmente abitati (secondo case, case di vacanza);

h) immobili adibiti ad attività produttive di tipo industriale o commerciale;

i) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che dispongano di altra soluzione abitativa;

l) altri immobili non compresi nelle categorie sopraindicate, ad eccezione di quelli di cui alla lettera m);

m) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che non dispongano di altra soluzione abitativa, con contestuale comunicazione alle competenti amministrazioni comunali in caso di immobili in possesso di soggetti in stato di indigenza.

3) agli immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 »;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Nell'ambito di ciascuna tipologia di cui alla lettera c-bis) del comma 6, determinata con provvedimento del procuratore della Repubblica, tenendo conto

2. All'interno delle sopraindicate categorie di immobili, in caso di pluralità di procedure, la priorità è valutata tenendo conto della gravità della pena inflitta con la sentenza di condanna e della data di accertamento del reato.

3. Il pubblico ministero può derogare all'ordine dei criteri indicati al comma 1, ad eccezione di quelli di cui alle lettere *i*), *l*) e *m*), con riferimento al singolo caso e motivandone specificamente le ragioni ».

dei criteri di cui alla medesima lettera, e delle specificità del territorio di competenza, la priorità è attribuita, di regola, agli immobili in corso di costruzione o comunque non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. L'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

« ART. 41 (L). — *(Demolizione di opere abusive)*. — 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale trasmette al prefetto e alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31 l'elenco delle opere non sanabili, per le quali il responsabile dell'abuso non abbia provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e per le quali sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di duecentosettanta giorni entro il quale l'amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento relativo alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Entro il mese di dicembre di ogni anno le amministrazioni statali e

regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, i nomi dei proprietari e degli eventuali occupanti abusivi, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.

2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.

3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa.

4. Le modalità per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive di cui al comma 3 possono essere impiegate anche dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale che vi provveda ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 31 ».

ART. 3.

(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive).

1. È istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi dei comuni per la demolizione di opere abusive realizzate nei loro territori.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del fondo di rotazione di cui al comma 1 sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.

3. L'erogazione delle risorse finanziarie è garantita da apposita convenzione che ne prevede la restituzione entro dieci anni dall'erogazione stessa.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio).

1. Al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa che deve quantificare gli interventi e dell'azione giudiziaria che deve determinare le priorità nell'esecuzione delle demolizioni, gli uffici distrettuali competenti nonché le amministrazioni co-

munali e regionali si avvalgono della Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio costituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'interoperabilità dei soggetti coinvolti e la gestione della banca di dati di cui al comma 1 e dei rilievi satellitari sono garantite dall'Agenzia per l'Italia digitale secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce le modalità e le procedure di omogeneizzazione e trasmissione dei dati e delle informazioni per l'acquisizione alla medesima banca di dati.

3. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti nella materia sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati all'interno della banca di dati nazionale di cui al comma 1 si applica una sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 a carico del dirigente o funzionario inadempiente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



17PDL0041190